



36307-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

84

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 847/2019
DONATELLA GALTERIO		CC - 17/04/2019
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	R.G.N. 2657/2019
ANTONELLA DI STASI		Motivazione Semplificata
GIANNI FILIPPO REYNAUD		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso per l'inammissibilita';

In caso di riunione del
procuratore generale
omissioni e
gli atti
a norma dell'art. 102
d.lgs. 200/2015 in quanto.

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luciano Meriani

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 17/12/2018 di rigetto dell'appello proposto nei confronti dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina, pronunciata in data 5/11/2018, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere segnatamente per i reati di cui agli artt. 612 *bis*, perché costringeva l'ex compagna (omissis) a subire atti persecutori consistenti in vessazioni fisiche e morali, minacce anche di morte, di cui all'art. 609 *bis* cod. pen., perché costringeva la stessa a subire atti sessuali, e, da ultimo, per i reati di cui agli artt. 576, 582, 585 cod. pen. per averle cagionato lesioni aggravate al fine di compiere il reato di violenza sessuale.

2. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed agli artt. 99, 612 *bis* comma 2, 609 *bis* e 609 *ter* n. 5 *quater* cod. pen.. Nella specie deduce che il Tribunale, pur riconoscendo che la parte avrebbe ritrattato parzialmente il più grave fatto della violenza sessuale, avrebbe ritenuto che detta ritrattazione non scalfisse la gravità del quadro indiziario relativamente agli altri reati ascritti, né avrebbe reso inattendibili le dichiarazioni della persona offesa. La ricostruzione dei fatti più volte modificata dalla (omissis) rispetto alle originarie accuse non troverebbe infatti riscontro né nei certificati medici presenti in atti, né nelle dichiarazioni dei testi *de relato* e, dunque, dovrebbe essere esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia del delitto di violenza sessuale, sia del delitto di cui all'art. 612 *bis* cod. pen.. Sul punto deduce che l'attendibilità e la credibilità della persona offesa, già debole per effetto del ridimensionamento più volte effettuato delle originarie accuse, sarebbero ulteriormente compromesse dall'esame del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera (omissis) da cui emergerebbe che la donna avrebbe riferito ai sanitari di una aggressione e violenza sessuale non riscontrata dagli esami medici effettuati, senza valutazione sul punto del Tribunale.

3. Con un secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. ed agli artt. 99, 612 *bis* comma 2, 609 *bis* e 609 *ter* n. 5 *quater* cod. pen. Il Tribunale non avrebbe considerato che la persona offesa si sarebbe riappacificata con il (omissis) ancor prima dell'esecuzione della misura e più volte avrebbe rappresentato agli agenti la volontà di rimettere la querela, benché non rimettibile; sin dall'inizio della misura cautelare la persona offesa avrebbe infatti intrattenuto con il ricorrente uno scambio epistolare ed avrebbe ottenuto altresì l'autorizzazione per avere un colloquio in carcere con il ricorrente.

4. Con un terzo ed ultimo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. ed agli artt. 99, 612 *bis* comma 2, 609 *bis* e 609 *ter* n. 5 *quater* cod. pen. La misura cautelare in carcere risulterebbe sproporzionata rispetto alla concreta gravità dei fatti contestati posto che, in ragione delle concrete modalità delle condotte contestate, l'eventuale esigenza cautelare avrebbe potuto essere fronteggiata con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico o con il divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla p.o.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, sebbene, con riguardo al reato di violenza sessuale, il Tribunale del Riesame abbia mostrato di dovere prendere atto della ritrattazione da parte della persona offesa rispetto alle originarie accuse mosse sul punto (posto che, come spiegato dal provvedimento, la stessa avrebbe in realtà ammesso di aver avuto un rapporto sessuale consensuale con l'indagato, ferma restando la sussistenza di un ulteriore ~~non~~ "approccio" cui la donna si era opposta) e abbia poi anche affermato la inidoneità di detta ritrattazione a scalfire la gravità degli indizi posti a carico del ricorrente in relazione "agli altri reati ascritti al prevenuto", non pare avere poi tratto le conseguenze logiche di tale ragionamento quanto, appunto, alla valutazione della sussistenza o meno degli elementi indiziari di cui allo specifico reato di violenza sessuale, essendo stato l'appello rigettato con riguardo a tutte le ipotesi di reato addebitate.

6. Il secondo motivo di ricorso, fatto salvo quanto già detto con riguardo al reato di violenza sessuale, è inammissibile.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto, sulla base di una valutazione logicamente motivata ed insindacabile, che la "presunta" volontà della persona offesa di rimettere la querela e di riprendere la relazione con il (omissis) non appare incidere sul piano delle esigenze cautelari a fronte della comunque persistente sussistenza del pericolo concreto di reiterazione tratto dal quadro fattuale da cui risulta che l'indagato, soggetto dall'indole possessiva, violenta e totalmente incapace di frenare i propri impulsi, avrebbe posto in essere non occasionali ma sistematiche aggressioni fisiche e verbali ai danni della compagna anche a seguito del successivo allontanamento della (omissis) dall'abitazione comune.

7. Il terzo motivo di ricorso è infine inammissibile per genericità.

Con esso, infatti, il ricorrente si lamenta dell'adozione della misura cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari anche mediante uso del braccialetto elettronico o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Tribunale che ha correttamente evidenziato che la personalità del

prevenuto, attesi anche l'aggressività e l'astio manifestati reiteratamente, non fornisce alcuna rassicurazione circa la spontanea osservanza delle prescrizioni connesse ad una misura graduata rispetto a quella della custodia cautelare in carcere attesa la gravità dei fatti commessi.


8. Ne consegue, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen. con rinvio al Tribunale di Messina, sezione riesame, cui è devoluto nuovo giudizio sul punto alla luce di quanto sopra posto in rilievo.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Messina (sezione riesame) per nuovo esame. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Il Consigliere estensore
Gastone Andrezza



Il Presidente
Grazia Lapalorcia



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

